



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
Iscritto all'albo Covip dei Fondi Pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Fondo Pensione PREVEDI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di iniziative informative e promozionali inerenti la propria attività e le proprie finalità istituzionali anche finalizzate all'incremento delle adesioni dei lavoratori.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Agenzia delle Entrate, Società di gestione dei servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di gestione dati, Casse Edili o Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, nonché Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo l'esercizio, nei confronti dell'interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle altre attività citate al punto 1.

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare il non accoglimento della domanda di adesione da parte del Fondo per l'impossibilità realizzare nei confronti dell'interessato le finalità di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali alle attività del Fondo, che potranno sostanzialmente in:

- Datori di lavoro che applicano il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato;
- Istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;
- Compagnie Assicuratrici, SIM, Istituti Bancari, Società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l'iscritto chiedi il trasferimento della propria posizione previdenziale;
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione, tra cui le Casse edili;
- Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge.

I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Articolo 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:

dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare. Responsabile del trattamento dei dati è Previnet S.p.A. con sede in Preganziol – Località Borgo Verde (TV), Via E. Forlanini, 24.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A PREVEDI DEI SOGGETTI DIVERSI DAI LAVORATORI DIPENDENTI

Premesse

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere g), h), i) ed l) dello Statuto del Fondo pensione Prevedi (in seguito definito anche solo come Prevedi o *il Fondo Pensione o il Fondo*) sono destinatari di quest'ultimo anche i seguenti soggetti:

- i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato di cui all'art. 1 dello Statuto di Prevedi, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
- i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato di cui all'art. 1 dello Statuto di Prevedi.
- gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato di cui all'art. 1 dello Statuto di Prevedi.
- i familiari fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo medesimo¹.

Il presente regolamento disciplina le modalità di adesione e di partecipazione al Fondo Pensione per i soggetti sopra indicati.

1) Modalità di adesione

- 1) L'adesione dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettere g), h), i) ed l) dello Statuto di Prevedi avviene tramite la compilazione dell'apposita "*domanda di adesione a Prevedi per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti*".
- 2) Il possesso dei requisiti per la partecipazione al Fondo Pensione dei soggetti di cui al presente regolamento viene certificato dagli stessi, sotto la propria responsabilità, in sede di sottoscrizione della domanda di adesione; il possesso di tali requisiti deve quindi sussistere nel momento in cui il soggetto interessato si iscrive al Fondo Pensione. L'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia da quella dell'aderente principale.
- 3) Prima dell'adesione a Prevedi si raccomanda di leggere attentamente lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione, nonché il documento sulle anticipazioni, quello sul regime fiscale e il presente regolamento, disponibili nella sezione *documentazione* del sito web www.prevedi.it.
- 4) L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo Pensione, tra cui quelle attestanti il possesso dei requisiti per l'adesione al Fondo medesimo.
- 5) Dopo l'adesione, Prevedi invierà all'aderente apposita lettera di benvenuto riportante la data di decorrenza dell'iscrizione al Fondo e altre informazioni utili all'interessato.
- 6) L'adesione a Prevedi comporta l'integrale accettazione delle disposizioni relative al funzionamento del Fondo Pensione contenute nello Statuto, nella Nota Informativa, nel presente regolamento e negli eventuali altri regolamenti predisposti dal Fondo medesimo per disciplinare l'esercizio delle varie facoltà dell'iscritto (tra cui, ad esempio, ad esempio il regolamento per la variazione del comparto di investimento, ecc.).

2) Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1) Il Fondo Pensione Prevedi mette a disposizione degli aderenti, presso la propria sede oltre che nella sezione documentazione del sito web www.prevedi.it lo Statuto, la Nota informativa, i regolamenti e

¹ Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono considerati fiscalmente a carico dell'iscritto i seguenti soggetti, a condizione che abbiano un reddito complessivo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non superiore all'importo ivi indicato (per il 2014 pari a 2.840,51 euro): il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e quelli affidati; gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) e soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile, a condizione che convivano con l'interessato o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

tutta la ulteriore documentazione che disciplina l'attività del Fondo Pensione. Gli stessi documenti, su richiesta, vengono inviati agli interessati gratuitamente per e-mail o per posta a spese dei richiedenti.

- 2) In conformità alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente le informazioni relative alla posizione individuale, ai costi sostenuti e ai risultati di gestione conseguiti. Il Fondo Pensione Prevedi si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente non risulti alimentata da contribuzioni da oltre un anno.

3) Regime delle spese

- 1) La spese sostenute dall'aderente per la gestione amministrativa e finanziaria del Fondo Pensione sono dettagliate nella Nota informativa.
- 2) Il valore quota assegnato mensilmente ai comparti di investimento del Fondo Pensione è espresso al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

4) Comunicazioni e reclami

- 1) Il Fondo Pensione definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono esposte nella Nota Informativa.

5) Modalità di contribuzione

- 1) Gli iscritti a Prevedi di cui all'art. 5 comma 1 lettere g), h), ed i) dello Statuto di Prevedi valutano autonomamente la misura e la periodicità del contributo da versare al Fondo Pensione, tenendo conto delle proprie esigenze previdenziali e dell'importo annuo deducibile dal reddito complessivo, pari a euro 5.164,57 ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 252/05. Per gli iscritti di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) dello Statuto di Prevedi, cioè i soggetti fiscalmente a carico di lavoratore già associato al Fondo (in seguito definito anche "*aderente principale*"), quest'ultimo valuta autonomamente la misura e la periodicità del contributo da versare a favore del soggetto fiscalmente a proprio carico, tenendo conto delle esigenze previdenziali di quest'ultimo e dell'importo annuo deducibile dal proprio reddito complessivo, pari a euro 5.164,57 ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 252/05.

Ai fini del raggiungimento di detto importo ogni aderente dovrà tenere conto di tutti i contributi eventualmente versati a Prevedi e/o ad altre forme pensionistiche complementari per se stesso o per familiari a proprio carico. Gli eventuali contributi versati che non siano stati dedotti o che non saranno dedotti dal reddito dell'aderente, devono essere comunicati da quest'ultimo al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui l'aderente richiede la liquidazione della posizione individuale.

- 2) Per effettuare il versamento contributivo l'aderente (o, nel caso di soggetto fiscalmente a carico, l'"*aderente principale*") dovrà preventivamente comunicare al Fondo, all'indirizzo di posta elettronica info@prevedi.it, l'importo che intende versare: il Fondo risponderà indicando la causale di versamento e le coordinate bancarie da utilizzare per l'effettuazione del bonifico.

6) Investimento del contributo

- 1) Nel caso in cui il versamento contributivo, effettuato secondo le istruzioni del Fondo, pervenga sul conto corrente di quest'ultimo entro il penultimo giorno lavorativo del mese e risulti disponibile per valuta alla stessa data, lo stesso verrà valorizzato al valore quota della fine dello stesso mese. In caso contrario, il processo di investimento slitterà alla prima valorizzazione utile successiva.
- 2) Nel caso in cui il versamento contributivo venga effettuato senza che siano rispettate, in tutto o in parte, le istruzioni del Fondo, quest'ultimo non potrà garantire il rispetto dei tempi indicati al comma precedente.
- 3) I versamenti volontari saranno investiti sul comparto scelto dall'aderente nel modulo di adesione oppure in occasione di una successiva variazione del comparto di investimento ("*Switch*").



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

7) Perdita dello status di “soggetto fiscalmente a carico” dell’aderente principale

- 1) Qualora l’iscritto fiscalmente a carico dell’aderente principale, perda lo status di “soggetto fiscalmente a carico” di quest’ultimo, potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
 - Conservare la posizione individuale presso il Fondo Prevedi con o senza ulteriori versamenti contributivi. Se tali contribuzioni saranno a carico dell’aderente “ex fiscalmente a carico”, gli stessi saranno deducibili dal reddito di quest’ultimo, entro il limite di euro 5.164,57; se invece tali contribuzioni saranno a carico dell’aderente principale, gli stessi non saranno più deducibili dal reddito di quest’ultimo, né saranno deducibili dal reddito del soggetto a favore del quale sono versati.
 - Trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare a cui abbia aderito (se si tratta di forma pensionistica non negoziale tale trasferimento può avvenire dopo due anni di permanenza nel Fondo Prevedi, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto).
- 2) Nel caso in cui il soggetto, già fiscalmente a carico dell’aderente principale, sia soggetto ad uno dei CCNL di riferimento per il Fondo Prevedi (CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato), potrà anche, se lo desidera, sottoscrivere l’adesione ordinaria a Prevedi tramite la “*domanda di adesione esplicita per lavoratori dipendenti*”.

8) Cessazione dell’iscrizione dell’aderente “principale”

- 1) Nel caso in cui l’aderente principale cessi il proprio rapporto associativo con il Fondo Pensione Prevedi (ad esempio a seguito di riscatto o trasferimento della posizione individuale, ecc.) egli potrà continuare a effettuare versamenti a favore del soggetto fiscalmente a carico nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

9) Accesso alle prestazioni del Fondo Pensione

- 1) I soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lettere g), h), i) ed l) dello Statuto del Fondo Prevedi, a cui si rivolge il presente regolamento, accedono alle seguenti prestazioni:
 - Prestazioni pensionistiche di cui all’art. 10 dello Statuto del Fondo, qualora in possesso dei requisiti ivi indicati;
 - Trasferimento e riscatto di cui alle disposizioni contenute nell’art. 12 dello Statuto del Fondo che risultino compatibili con la qualità di lavoratore non dipendente², ad eccezione di quelle relative all’art. 12 comma 2 lettera d) dello Statuto (riscatto immediato per cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo): queste ultime, infatti, non risultano applicabili, secondo le indicazioni della Covip, ai soggetti di cui al presente regolamento;
 - Anticipazioni di cui all’art. 13 dello Statuto del Fondo.
- 2) La liquidazione della posizione individuale a favore dell’aderente fiscalmente a carico minore di età deve essere autorizzata dal giudice tutelare, in applicazione dell’art. 320 del codice civile.
- 3) Il possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni di cui al comma precedente viene certificato dall’interessato, sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione dell’apposita modulistica predisposta dal Fondo Pensione nonché tramite la documentazione probatoria ivi indicata.

10) Modulistica

- 1) Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento è disponibile nella sezione “modulistica” del sito internet di Prevedi all’indirizzo www.prevedi.it.

² Sono inapplicabili, ad esempio, le disposizioni che si riferiscono a fattispecie quali la mobilità e la cassa integrazione guadagni tipiche del lavoro dipendente, a meno che l’interessato, al momento della richiesta, non abbia lo status di lavoratore dipendente.